

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott.ssa Caterina Macchi

Presidente

Dott. Carmelo Barbieri

Giudice

Dott.ssa Vincenza Agnese

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

R.G. 405-1/2023 Pre-Liquidazione

promosso su ricorso depositato in data 6.4.2023

DA

CONFALONIERI TIZIANO [C.F. CNFTZN66D29F704M], con l'avv. **MOIRA ZANATTA**

NEI CONFRONTI DI

EUROPEAN TRADING SRL UNIPERSONALE [C.F. 06259390968], con sede legale in
VIA PRIVATA SANREMO 14 MILANO

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:



- con ricorso depositato in data 6.4.2023 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa EUROPEAN TRADING SRL UNIPERSONALE;
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data **12.4.2023**, mediante **notificazione di cancelleria a mezzo PEC**;
- la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;

osserva quanto segue.

- Sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **Milano**, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII.
- Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da EUROPEAN TRADING SRL UNIPERSONALE, ed anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esonazione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti (bilancio 2020):
 - 1) emergono ricavi lordi superiori ad € 300.000 già nel solo anno 2020;
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per circa € **3.900** e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) per circa € **100.000**.
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:



- 1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente;
dalla irreperibilità dell'impresa presso la sede risultante alla C.C.I.A.A., come risultante dal verbale di pignoramento mobiliare;
 - 2) dall'incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni, la quale dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 19611 del 30/09/2004).
- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di EUROPEAN TRADING SRL UNIPERSONALE [C.F. 06259390968], con sede legale in VIA PRIVATA SANREMO 14 MILANO,
- 2) NOMINA Giudice Delegato la dr. Vincenza Agnese;
- 3) NOMINA Curatore, **dr. POTENZA VITO**;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- 5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **11.10.2023 ore 10:45**, innanzi al Giudice Delegato dr. Vincenza Agnese, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;



- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
- 8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
- 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 11) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 18/05/2023.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Vincenza Agnese

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi